

# Bando per l'Efficientamento energetico e la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici e nelle strutture pubbliche sanitarie

**Azione II.2.i.1 – Efficientamento energetico negli edifici pubblici**

**Azione II.2ii.1 – Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici**

*Direzione Sanità – ing. Sandro Petruzzi*

*Torino, 12 novembre 2024*



## La definizione di PPP nel D.Lgs. 36/2023

Il partenariato pubblico-privato è **un'operazione economica** in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:




- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un **rapporto contrattuale** di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto **provviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata**, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima
- c) alla parte privata spetta il compito di **realizzare e gestire il progetto**, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione
- d) il **rischio operativo** connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

## Le forme di PPP previste nell'ordinamento nazionale


- **Finanza di progetto** (procedura che prevede la realizzazione di un progetto mediante modalità di finanziamento strutturato in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio);
- **Concessione di costruzione e gestione** (progettazione, costruzione e gestione di un'opera pubblica o di pubblica utilità);
- **Concessione di servizi** (progettazione e gestione di un servizio eventualmente accompagnate dalla realizzazione di opere ad esso strumentali);
- **Locazione finanziaria** (Leasing) di opere pubbliche (realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità messa a disposizione dal privato al committente pubblico a fronte di un pagamento di un canone di locazione, dando la possibilità di esercitare, al termine del contratto, la facoltà di riscattare il bene stesso);
- **Contratto di disponibilità** (progettazione, realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di pubblica utilità il cui corrispettivo consiste nell'erogazione da parte della stazione appaltante di una somma periodica e indicizzata a titolo di canone di disponibilità).
- **Contratto di Efficientamento energetico** (EPC) (correlazione tra pagamento e risultati in termini di incremento della prestazione energetica con rischio operativo in capo al fornitore di servizi).

## I sistemi di realizzazione di un'opera pubblica



## La classificazione finanziaria dei PPP

- Opere «calde»: opere che **hanno la capacità di autofinanziarsi in misura integrale** (i ricavi ripagano interamente l'investimento);
- Opere «tiepide»: le opere che **sono in grado di autofinanziarsi solo parzialmente** e che, quindi, rendono necessario un contributo pubblico;
- Opere «fredde»: le opere che **non hanno la capacità di autofinanziarsi neppure in parte**, rendendosi, dunque, indispensabile un intervento pubblico, che può realizzarsi in forme diverse, a seconda della natura dell'opera.



## I rischi nel PPP


Per ogni operazione di PPP le amministrazioni aggiudicatrici svolgono, preliminarmente, **l'analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera**, al fine di verificare la possibilità di trasferimento all'operatore economico, oltre che del **rischio di costruzione**, anche del **rischio di disponibilità o del rischio di domanda** dei servizi resi nonché, per i contratti di concessione, del rischio operativo.

Il trasferimento di tali rischi è condizione necessaria per la qualificazione giuridica del contratto come PPP.



## I rischi specifici degli EPC

ATTENZIONE: nel caso degli EPC occorre, inoltre, prestare particolare attenzione alla corretta ripartizione del **RISCHIO DI RISPARMIO ENERGETICO** tra soggetto pubblico e privato



Fonte: Provincia autonoma di Trento

## La valutazione preliminare di convenienza e fattibilità


il ricorso al **partenariato pubblico-privato deve essere preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità**, la quale si deve incentrare sull' idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private e sulla possibilità di ottimizzare il rapporto costi e benefici, nonché sull' efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, sulla capacità di indebitamento dell' ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. Si è precisato che, a tal fine, **la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato nell' arco dell' intera durata del rapporto con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.**

La norma è volta a garantire che la scelta di avvalersi dello strumento del partenariato pubblico-privato sia basata su approfondite valutazioni in ordine alla sua convenienza e fattibilità, per evitare, da un lato, che si intraprendano iniziative non realizzabili, e dall' altro, che, prendendo in considerazione tutti gli aspetti dell' operazione economica (idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, ottimizzazione del rapporto costi e benefici, efficiente allocazione del rischio operativo, capacità di indebitamento dell' ente e disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale) dette iniziative risultino non convenienti per l' amministrazione.

La relazione di accompagnamento al D.Lgs. n.36/2023 su art. 175 comma 2 prevede che «il confronto con l'appalto deve essere di natura quali/quantitativa (riferendosi, ad esempio, a soluzioni di tipo organizzativo, economico, ambientale e sociale) perché alcune dinamiche si possono apprezzare solo sotto il profilo qualitativo».

Fonte: relazione di accompagnamento al D. Lgs. n.36/2023 redatta dal Consiglio di Stato.

Esempio di confronto tra PPPe appalto tradizionale (PSC) includendo la perdita sociale generata dal ritardo di costruzione (EurMln)



Il caso riportato sopra mostra un esempio di inclusionedi un' esternalità dovuta al ritardo di un' opera inserendo una **dimensione sociale** all' interno dell' analisi VfM.

Fonte: Partnership Pubblico Privato @work Vecchi, Leone(2023)

# Il Contratto tipo per gli Energy Performance Contract (EPC)



**ANAC** AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

Delibera n. 349 del 17 luglio 2024

Approvazione Contratto-tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici.

**Contratto-tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici.**

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 17 luglio 2024, ha approvato il Contratto-tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici, la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto (Definizioni, Matrice dei rischi, Schema di capitolato tecnico e relativi allegati).

Il Contratto-tipo, la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Bando per l'Efficientamento energetico e la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici e nelle strutture pubbliche sanitarie

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

